

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi

Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo
relativo alle modalità di utilizzo del Fondo
Risorse decentrate
di parte economica
- Anno 2016 -







Comune di San Pietro Vernotico

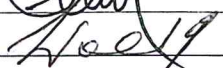
**Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo alle
modalità di utilizzo del Fondo Risorse decentrate di parte
economica
- Anno 2016 -**

L'anno 2021, il giorno _____ del mese di _____, presso la Sede Municipale - Piazza G. Falcone, si sono riunite la Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione trattante di parte sindacale per la discussione ed approvazione dell'ipotesi di CCDI di parte economica 2016:

Sono presenti per la Delegazione di parte pubblica:

Cognome e nome componente - Ruolo	Presente/Assente
- dott. Pierluigi Cannazza - Segretario Generale - Presidente	
- dott. Pierluigi Cannazza - Responsabile Servizio Personale - Componente	
- dott.ssa Fabiola Simone - Responsabile del Settore Finanziario - Componente	
dott.ssa Addolorata Tafuro - Vice Segretario Generale - Componente	

Sono presenti per la Delegazione di parte sindacale:

Cognome e nome componente - Ruolo	Presente/Assente
- Cattolico Pasquale - RSU	
- Cuomo Claudio - RSU	
- Massari Guido - RSU	
- Taccone Maurizio - RSU	
- CGIL Sig. <u>LIA C L G I U S S O</u>	
- CISL Sig. _____	
- UIL Sig. _____	
- CSA Sig. _____	

Premesso che:

- con determinazione n. 103 del 24.3.2016 si procedeva alla costituzione per l'anno 2016 del fondo delle risorse decentrate stabili di cui all'art. 31 commi 1 e 2 del CCNL 22.1.2004 e del fondo lavoro straordinario 2016, demandando ad atto successivo la costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili sulla base delle determinazioni della Giunta Comunale in ordine alla consistenza del fondo di parte variabile ex art. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 23/12/2016, ad oggetto "Costituzione Fondo

risorse decentrate 2016. Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica" venivano impartite le direttive per l'integrazione della parte variabile del fondo 2016, disponendo quanto segue:

"-di prendere atto della costituzione del fondo per le risorse decentrate di parte stabile e del fondo per lavoro straordinario, così come quantificati dal Responsabile Area 1 con determinazione n. 103 del 24.3.2016;

-di prendere atto della relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio del Personale per la finalità di contrattazione collettiva decentrata, trasmessa con nota prot. 25987 del 4.12.2016, con relativi prospetti, qui allegata quale parte integrante e sostanziale sub "A";

-di prendere atto del verbale n.21 del 18.11.2016 del Revisore Unico dei Conti, qui allegato quale parte integrante e sostanziale sub "B", in cui si attesta la non sussistenza delle condizioni previste dall'art. 15 comma 2 e 5 CCNL 1.4.99;

-di NON autorizzare, pertanto, l'integrazione del fondo risorse decentrate di parte variabile dell'1,2% del monte salari 1997 di cui all'art. 15 c. 2 CCNL 1.4.99, per quanto sopra riportato ed espresso dal Revisore Unico dei Conti con verbale n. 21 del 18.11.2016;

-di NON autorizzare l'integrazione del fondo risorse decentrate di parte variabile derivante dall'applicazione dell'art. 15 comma 5 CCNL 1.04.99, per quanto sopra riportato ed espresso dal Revisore Unico dei Conti con verbale n. 21 del 18.11.2016;

-di prendere atto che transitano, altresì, nel fondo per le risorse decentrate di parte variabile le risorse incentivanti previste dall'art. 15 comma 1 lett. K CCNL 1.4.99, nella quantificazione effettuata dai responsabili delle strutture interessate con le schede qui allegate sub C, compensi legali e compensi Istat nella misura inserita negli stanziamenti del bilancio 2016;

-di comunicare il presente atto alle OO.SS.AA., in ottemperanza agli obblighi di informazione previsti dall'art. 7 CCNL 1.4.99;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.";

- con determinazione n. 558 del 30/12/2016, priva di certificazione dell'Organo di revisione contabile, veniva costituito il Fondo per le risorse decentrate di parte stabile e variabile nonché il fondo per lavoro straordinario anno 2016;

- non veniva sottoscritto entro il 31/12/2016 il CCDI di parte economica per l'anno 2016, né veniva approvato il Peg – anno 2016;

-con Determinazione n. 320 del 18/10/2017 si provvedeva alla provvisoria costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate Stabili per l'anno 2017, con riserva espressa di procedere con successivo provvedimento, previ indirizzi forniti dalla Giunta comunale, alla quantificazione del fondo per la risorse decentrate variabili 2017, dando atto che in tale sede si sarebbe proceduto altresì al riassorbimento pro quota del salario accessorio medio percepito a carico del fondo dai funzionari titolari di posizione organizzativa, così come previsto dall'art. 10 del CCNL di comparto 31.3.1999 nonché alle ulteriori decurtazioni/integrazioni derivanti dalle previsioni normative; Veniva inoltre costituito il fondo per lavoro straordinario, quantificandone la consistenza in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 bis del CCDI di parte normativa 2013-2015, a quella data vigente, ossia al netto della somma che la suddetta norma di contrattazione decentrata destinava all'incremento del fondo di parte variabile (art. 14 comma 1 lett. m CCNL 1.4.1999), da impegnarsi all'atto della costituzione del fondo di parte variabile secondo le direttive della Giunta comunale;

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 14/2017, adottata con i poteri della Giunta Comunale ed integrata con deliberazione n. 82/2017, nonché, ulteriormente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 29/12/2018:

- Si prendeva atto delle criticità evidenziate dal Responsabile Risorse Umane con nota prot. n. 22095 del 14 dicembre 2017 in relazione alla gestione dei fondi decentrati, ivi meglio indicate e si autorizzava il predetto Responsabile a dare corso al conferimento di un incarico di supporto esterno per: 1. la prospettazione di una soluzione al contenzioso in essere sul decentrato anno 2015; 2. ricostruzione storica del fondo destinato al salario accessorio sia nelle costituzioni che nelle destinazioni sino all'anno 2017; 3. supporto gestione relazioni sindacali anno 2018;

- Si forniva indirizzo al Responsabile dell'Area Risorse Umane di dare corso, per le ragioni ivi meglio esposte, alle attività finalizzate alla sottoscrizione dei contratti decentrati integrativi 2016/2017/2018 solo in seguito alla conclusione dei lavori di ricostruzione dei fondi decentrati degli anni pregressi, da effettuarsi mediante affidamento all'esterno di attività di supporto specialistico la cui acquisizione era stata già autorizzata con la richiamata deliberazione commissariale n. 67/2017".

Per le motivazioni documentate nella deliberazione di Commissario Straordinario n. 67 del 14/12/2017, adottata con i poteri della Giunta Comunale, ed integrata con deliberazione n. 82 del 28/12/2017, per l'anno 2017:

- a) non veniva costituito il fondo di parte variabile;
- b) non veniva sottoscritto il CCDI economico 2017;

- in esecuzione dei richiamati atti deliberativi di Giunta comunale n. 67/2017, 82/2017 e 107/2018 veniva avviato il procedimento finalizzato alla revisione delle modalità costitutive del "Fondo risorse decentrate", che ha trovato definizione con i seguenti atti:

< con Determinazione n. 1000 del 03.12.2020 a firma del Segretario Generale si è proceduto alla definitiva approvazione della relazione di ricalcolo del Fondo **delle Risorse Decentrate di parte stabile e del Fondo per lavoro straordinario** per gli anni 1993/1999, 2003/2004 e 2010/2016, munita del parere favorevole dell'Organo di Revisione contabile, reso con verbali n. 161 del 02/12/2020 e n. 162 del 03.12.2020;

< con Determinazione n. 1053 del 14.12.2020 a firma del Segretario Generale si è proceduto alla definitiva approvazione della relazione di ricalcolo del Fondo **delle Risorse Decentrate di parte stabile e del Fondo per lavoro straordinario** per gli anni 2017/2018/2019, munita del parere favorevole dell'Organo di Revisione contabile, reso con verbale n. 167 del 11/12/2020;

Ciò premesso;

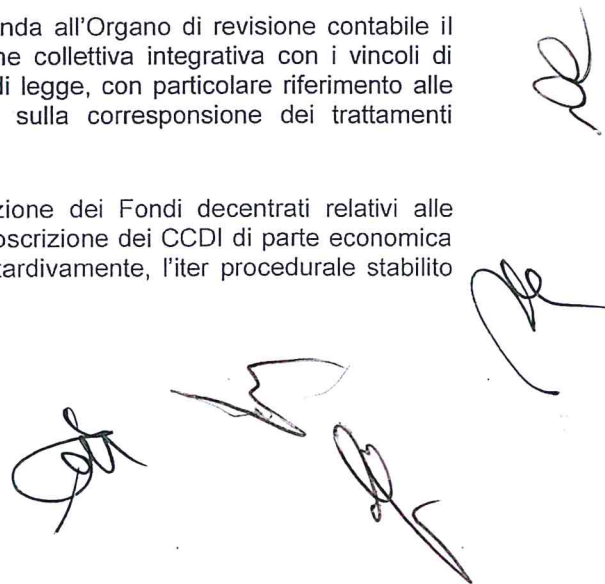
Preso atto:

- che in sede di revisione della costituzione dei Fondi la consistenza del Fondo per le Risorse decentrate 2016 è stata ricalcolata e certificata dall'Organo di Revisione per gli importi approvati con la richiamata Determinazione n. 1000 del 03.12.2020;
- che, come documentato con Determinazione n. 1000 del 14.12.2020, il Fondo 2016 ricalcolato non è stato assoggettato alla decurtazione per riduzione di personale, in quanto applicando al limite anno 2015 la decurtazione determinata dalla cessazione di personale si ha un limite 2015 adeguato di € 354.534,29, superiore al valore ricalcolato del Fondo 2016;
- che in sede di revisione della costituzione dei Fondi la consistenza del Fondo per le Risorse decentrate 2017 è stata ricalcolata e certificata dall'Organo di Revisione per gli importi approvati con la richiamata Determinazione n. 1053 del 14.12.2020;

Richiamati:

- l'art. 40, comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001, a mente del quale "Le pubbliche Amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7 comma 5 e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione";
- l'art. 40-bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001, che demanda all'Organo di revisione contabile il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Ritenuto, a conclusione del procedimento di ricostruzione dei Fondi decentrati relativi alle annualità 2019 e precedenti, doversi procedere alla sottoscrizione dei CCDI di parte economica 2016 e 2017, al fine di portare a definizione, sia pure tardivamente, l'iter procedurale stabilito dalla legge e dai contratti nazionali di comparto;



Richiamato l'allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2., che così dispone: "Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.

Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e' interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce.

In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente";

Secondo l'orientamento ormai pacifico offerto dalla giurisprudenza contabile nel solco dell'interpretazione del citato principio contabile in relazione alle risorse decentrate, la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali (l'individuazione a bilancio delle risorse; la costituzione del "Fondo"; l'individuazione delle modalità di ripartizione del "Fondo" mediante contratto decentrato) e solamente nel caso in cui, nell'esercizio di riferimento, siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione regionale di controllo per il Veneto delibera n. 263/2016; Sezione di controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia, delibera n. 51 / 2016, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 57/2018/PAR, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 164/2018/PAR, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 86/2020/PAR).

Ricorda la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Puglia, nella deliberazione n. 165/2020), come "la necessità che l'intero percorso amministrativo e contrattuale si perfezioni entro l'anno con la stipula del contratto decentrato integrativo risponde alla primaria esigenza di garantire sia l'effettività della programmazione dell'ente, cui è connessa (di regola) l'annualità delle risorse a disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi. In altri termini, non si può trascurare che le prestazioni richieste ai dipendenti e gli obiettivi loro assegnati rappresentano in primo luogo interessi e obiettivi dell'ente stesso. Una mancata o tardiva contrattazione integrativa, nella misura in cui essa costituisce presupposto per il perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi, nella sostanza svilisce le finalità sottese all'istituto ora in parola e compromette o rischia di compromettere il raggiungimento dei risultati attesi" ...". Ne consegue che l'interpretazione

della seconda parte del principio contabile... dovrebbe in ogni caso riferirsi a una fattispecie in cui, pur in assenza del contratto integrativo decentrato, sussistano tutti i requisiti sostanziali per la corresponsione del trattamento economico incentivante di cui sopra si è detto: oltre a un'adeguata, formale e definitiva costituzione del fondo per la produttività in tutte le sue componenti, qualitative e quantitative, e alla certificazione dell'organo di revisione, dovrebbe essere avvenuta entro l'anno di riferimento una tempestiva assegnazione degli obiettivi (singolari e/o collettivi) in modo che il personale dipendente all'uopo individuato abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a favore dell'attività incentivata e nell'interesse finale dell'ente. Quanto ora precisato non costituisce esplicitazione di un principio contabile, ma piuttosto applicazione della disciplina della contrattazione integrativa decentrata secondo le logiche di una sana gestione finanziaria" (cfr. Sezione di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 29/2018)

La disciplina contabile, quindi, distingue l'ipotesi di mancata costituzione del fondo da quella in cui il fondo sia stato costituito, ma il contratto non sia stato sottoscritto nell'esercizio finanziario di riferimento.

Nel primo caso le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, che viene vincolato limitatamente alla quota obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, da intendersi riferita, come più volte ribadito dalle Sezioni regionali di controllo, alle sole "risorse stabili"; le eventuali risorse variabili restano, viceversa, escluse da tale vincolo e integrano, a fine esercizio, mere economie di spesa che contribuiscono alla determinazione dell'avanzo "disponibile" (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazioni n. 218/2015/PAR, n. 166/2017/PAR e 15/2018/PAR; Sezione Controllo per il Veneto, deliberazione n. 263/2016/PAR; Sezione Controllo per il Lazio, deliberazione n. 7/2019/PAR; Sezione Controllo per la Puglia, deliberazione n. 57/2018/PAR, Sezione Controllo per la Puglia, deliberazione n. 164/2018/PAR, Sezione Controllo per la Puglia, deliberazione n. 186/2020/PAR).

Nel secondo caso, invece (il fondo è stato costituito, ma il contratto non è stato sottoscritto nell'esercizio finanziario di riferimento), nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo (*rectius*, determina, atteso che l'atto di costituzione del fondo è di competenza dirigenziale: cfr. Sezione controllo Veneto, delibera n. 263/2016), ma non potendo assumere l'impegno (in quanto l'atto gestionale di costituzione e quantificazione del fondo, non costituisce a tal fine titolo idoneo) le correlate economie di spesa confluiscono, per l'intero importo del fondo, nella quota vincolata del risultato di amministrazione (cfr. Sezione controllo Puglia, delibera n. 57/2018; Sezione controllo Molise delibera n. 218/2015, cfr. Sezione controllo Puglia, delibera n. 86/2020).

Pertanto, in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, si salva esclusivamente la componente stabile dei fondi, che deve essere qualificata, nel fondo degli anni successivi, come risorsa a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzo per finanziare impieghi fissi e continuativi (cfr. parere MEF del 24 gennaio 2013, cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazioni n. 218/2015/PAR, n. 166/2017/PAR e 15/2018/PAR; Sezione Controllo per il Veneto, deliberazione n. 263/2016/PAR; Sezione Controllo per il Lazio, deliberazione n. 7/2019/PAR; Sezione Controllo per la Puglia, deliberazione n. 57/2018/PAR, Sezione Controllo per la Puglia, deliberazione n. 164/2018/PAR, Sezione Controllo per la Puglia, deliberazione n. 186/2020/PAR, Sezione Controllo per il Piemonte, deliberazione n. 126/2019/PAR, Sezione Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 386/2019/PAR).

Alla mancata costituzione del Fondo è equiparata la costituzione in assenza di certificazione dell'Organo di revisione, siccome espressamente qualificata dalla norma quale condizione integrativa dell'efficacia dell'atto costitutivo del fondo. Ed infatti, secondo l'interpretazione offerta dal giudice contabile, "è la formale deliberazione di costituzione del "Fondo" che assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle relative risorse atteso che la disposizione prevede come: "...nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano

definitivamente vincolate" (richiamato punto 5.2 dell'Allegato 4/2). Invero, la citata norma eleva ad ulteriore elemento costitutivo anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziare in bilancio e all'osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione".

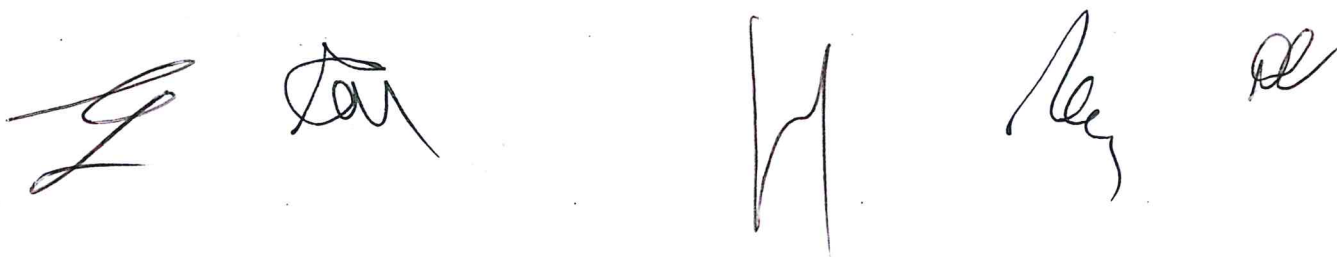
Anche in relazione alla questione relativa alla possibilità di considerare le somme riguardanti il "Fondo" come residui da trascinare nella CCDI degli anni successivi o, in alternativa, economie di bilancio, soccorre l'orientamento ormai pacifico della magistratura contabile, che ha già affrontato la tematica precisando che "nel caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale" (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR, n. 161/2017/PAR e Sezione Controllo per il Veneto, n. 263/2016/PAR). Ne consegue, pertanto, che la sola quota stabile del "Fondo", in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell'avanzo vincolato e potrà essere spesa nell'anno successivo; diversamente, le risorse variabili restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa.

Nel concetto "di quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale" non possono farsi rientrare, secondo l'orientamento espresso dal giudice contabile, le risorse variabili, sebbene disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale o dalla legge, atteso che "le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione, essere trasportate sull'esercizio successivo in caso di non utilizzo nell'anno di riferimento. Diversamente ritenendo, esse finirebbero sostanzialmente per "stabilizzarsi" nel tempo, in contrasto con la ratio della previsione del CCNL e con la specifica finalizzazione delle risorse stesse, che è alla base del loro stanziamento annuale. Pertanto, si ritiene che le risorse di cui si tratta, ove non utilizzate per le specifiche finalità cui sono destinate nell'anno nel quale sono stanziare (per il mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed in relazione ai quali si è proceduto all'incremento delle risorse variabili), nello stesso anno diventano economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell'ente" (Sezione Controllo Molise, delibera n. 161/PAR/2017, Sezione di Controllo Puglia, deliberazione n. 57/2018).

La Sezione di Controllo Puglia ha ulteriormente osservato, nella deliberazione n. 57/2018/PAR, che nel concetto di "quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale" non sono incluse le risorse variabili specificatamente disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale o dalla legge né le risorse trasferite dalla Regione Puglia per i compiti e le funzioni ex UMA, la cui natura di spesa eterofinanziata rileva esclusivamente ai fini della non assoggettabilità ai limiti di cui all'art 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 (cfr. Sezione controllo Puglia, delibera n. 95/PAR/2013). Le medesime coordinate interpretative consentono di risolvere anche il quesito relativo alla possibilità di finanziare con l'avanzo vincolato di amministrazione anche le indennità oggetto di contrattazione decentrata integrativa e la produttività "quando anche tali istituti attingono il loro finanziamento dalle risorse stabili del fondo". In assenza di costituzione del fondo e di successiva sottoscrizione del contratto, infatti, l'avanzo di amministrazione non potrà che finanziare solo gli istituti direttamente fissati dai CCNL e non soggetti a destinazione sulla base del contratto decentrato.

In merito agli effetti della mancata costituzione del fondo sul destino delle risorse variabili occorre, tuttavia, considerare la differente posizione assunta, rispetto alla magistratura contabile, dal Ministero Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato con riferimento alla regolazione degli incentivi per l'Avvocatura, in presenza di mancata costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa.

Ritiene infatti la Ragioneria Generale dello Stato nel Parere n. 93197/2017 che, con specifico riferimento agli incentivi per l'Avvocatura (cui vengono equiparati per analogia gli incentivi per recupero evasione ICI) viene superata la rigida distinzione per cui solamente le somme derivanti dalla parte stabile, in caso di mancata costituzione del fondo, vanno destinate ad avanzo vincolato. Ciò in quanto, come ricordato nel parere di che trattasi, è lo stesso principio contabile 5.2 contenuto nell'allegato 4.2. al D.Lgs. n.



118/2011 a stabilire, per il caso specifico degli incentivi per l'Avvocatura, che per poterne garantire la corresponsione, atteso che la relativa spesa è legata all'esito del giudizio favorevole per l'Ente, quest'ultimo stanzerà le relative somme nell'esercizio, ma aggiunge che "in assenza del relativo impegno, le somme in questione confluiranno in avanzo vincolato in quanto scaturenti da un'obbligazione passiva condizionata".

Il parere aggiunge che condizione per l'erogazione di tali incentivi è la certificazione dell'Organo di revisione "anche oltre il termine dell'esercizio", ai sensi di quanto previsto dal CCNL di comparto nonché dall'art. 40-bis, primo comma del D.Lgs. n. 165/2001.

Tale fattispecie appare del tutto aderente alla specifica situazione dell'Ente con riferimento ai fondi 2016 e 2017, laddove la prescritta certificazione dell'Organo di revisione con riferimento al Fondo medesimo, ivi inclusi gli incentivi all'Avvocatura, è intervenuta solo in fase di ricalcolo dei Fondi (Determinazioni n. 1000 del 03/12/2020 e n. 1053 del 14/14/2020), quindi ben oltre il termine dell'esercizio.

A differente conclusione occorre invece giungere, come detto, per le restanti risorse di parte variabile e le economie degli anni precedenti in presenza di mancata costituzione del fondo.

Ed infatti i giudici contabili, aderendo al costante orientamento della giurisprudenza contabile e in conformità al parere dell'Aran (n. 23668 del 30 ottobre 2012) e del MEF (del 24 gennaio 2013), hanno ritenuto che: "In caso di mancata costituzione del Fondo nell'anno di riferimento, confluisce nell'avanzo vincolato soltanto la quota stabile del Fondo, *in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva*, confermando, peraltro, che rientrano nell'ambito delle risorse variabili del Fondo quelle di cui all'articolo 67, comma 3, lett. e) del CCNL del 21 maggio 2018 (risparmi di lavoro straordinario collocati in parte variabile) nonché quelle non integralmente utilizzate in anni precedenti." (Ex multis: sez. controllo Lazio n. 7/2019; sez. controllo Molise del. 218/2015; sez. controllo Veneto del. 263/2016).

In particolare, sulle sorte delle economie non integralmente utilizzate in anni precedenti, la Corte dei Conti Sezione di Controllo Lombardia, deliberazione n. 386/2019/PAR così si esprime: "*In merito alle risorse non integralmente utilizzate in anni precedenti, l'articolo 68, comma 1, ultimo periodo, del CCNL in parola (rubricato "Fondo risorse 10 decentrate: utilizzo") stabilisce che "Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile". A tale proposito, con riferimento alla similare previsione di cui all'articolo 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999, si è pronunciata l'ARAN (con parere n. 23668 del 30 ottobre 2012) stabilendo che le suddette risorse, seppur alimentate dalla componente stabile del Fondo non integralmente utilizzata in anni precedenti, costituiscono, in ogni caso, risorse variabili del Fondo, giacché trattasi di somme disponibili "una tantum, [il cui utilizzo è] consentito cioè solo nell'anno successivo a quello in cui le risorse disponibili non sono utilizzate e, comunque, si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi"* (nello stesso senso, il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito che trattasi di risorse di natura variabile, costituendo "un mero trasferimento temporale di spesa di somme già in precedenza certificate" (sulla medesima previsione contrattuale, vd. anche deliberazione Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 280/2013/PAR).

Richiamati:

- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte normativa per il triennio 2013/2015, sottoscritto dalle parti in data 14.01.2015 e modificato in data 25.01.2015, applicabile alla contrattazione decentrata 2016 per il principio di ultrattività;
- la Determinazione n. 558 del 13.12.2016, con la quale è stato costituito il Fondo Risorse decentrate di parte stabile e variabile 2016 nonché il Fondo per Lavoro straordinario 2016;
- la Determinazione n. 1000 del 03.12.2020 a firma del Segretario Generale, con la quale si è proceduto alla definitiva approvazione della relazione di ricalcolo del Fondo delle Risorse Decentrate di parte stabile e del Fondo per lavoro straordinario per

gli anni 1993/1999, 2003/2004 e 2010/2016, munita del parere favorevole dell'Organo di Revisione contabile, reso con verbali n. 161 del 02/12/2020 e n. 162 del 03.12.2020;

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 08/03/2021, recante "Sottoscrizione contratti decentrati di parte economica 2016 e 2017. Linee di indirizzo";

Ritenuta la necessità di procedere, sia pure tardivamente, alla determinazione per l'anno 2016 dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, nel rispetto del CCNL 22/1/2004 e del CCDI 2013/2015;

Dato atto che la sottoscrizione tardiva del CCDI, pur unanimemente stigmatizzata dalla magistratura contabile, è comunque necessaria per attribuire il definitivo vincolo a bilancio delle risorse decentrate per l'anno 2016, fermo restando il rigoroso rispetto delle previsioni del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, rubricato: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed in particolare dell'allegato 4.2., paragrafo 5.2, lettera a), nonché la necessità di attenersi, nella determinazione delle risorse contrattabili, alle indicazioni fornite in materia da Corte dei Conti, Aran, Rgs, DFP, ecc., per come riepilogate in premessa, nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti

Le Delegazioni di Parte pubblica e sindacale, come sopra costituite,

STIPULANO LA SEGUENTE IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO
relativo alle modalità di utilizzo del Fondo Risorse decentrate 2016 di parte economica

ART. 1

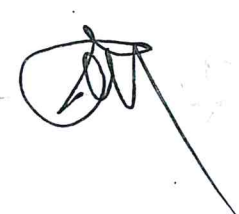
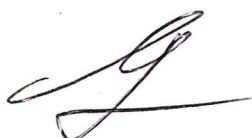
Campo di applicazione, efficacia e durata

1. Il presente contratto collettivo integrativo annuale, redatto ai sensi dell'art. 5 del CCNL 01.04.1999 e ss.mm.ii., si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio presso il Comune di San Pietro Vernotico, ivi compreso il personale comandato o distaccato o comunque utilizzato a tempo parziale.
2. Il presente contratto riguarda il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016 ed ha per oggetto i criteri di ripartizione, tra le diverse modalità di utilizzo, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa del fondo risorse decentrate.

ART. 2

Fondo Risorse decentrate – anno 2016
Allegato alla Determinazione n. 1000 del 03/12/2020

1. Il Fondo risorse decentrate 2016 di parte stabile e variabile è stato costituito con determinazione n. 558 del 30/12/2016, priva di certificazione dell'Organo di revisione contabile. Successivamente, - in esecuzione degli atti deliberativi di Giunta comunale nn. 67/2017, 82/2017 e 107/2018 veniva avviato il procedimento finalizzato alla revisione delle modalità costitutive del "Fondo risorse decentrate", che ha trovato definizione, quanto all'annualità 2016, con Determinazione n. 1000 del 03.12.2020 a firma del Segretario Generale, con la quale si è proceduto alla definitiva approvazione della relazione di ricalcolo del Fondo delle Risorse Decentrate di parte stabile e del Fondo per



lavoro straordinario per gli anni 1993/1999, 2003/2004 e 2010/2016, munita del parere favorevole dell'Organo di Revisione contabile, reso con verbali n. 161 del 02/12/2020 e n. 162 del 03.12.2020. Pertanto, in base a tale ultima Determinazione, il Fondo risulta così costituito:

DESCRIZIONE	2016 ricalcolato	2016 costituito	
Risorse stabili			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	€ 172.843,16	€ 179.543,94	
INCREMENTI CCNL 200205 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	€ 20.373,02	€ 20.658,04	
INCREMENTI CCNL 200405 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	€ 9.517,84	€ 7.913,42	
INCREMENTI CCNL 200609 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	€ 10.750,28	€ 10.277,17	
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001			
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 200205 - N.1 CCNL 2008-09)	13.641,51	8.322,39	determinazione 558/2016
*INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)			
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)			
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)			
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011 al 2014 LA QUOTA, AI SENSI DEL D.L. 78/2010, RIMANE FERMA A QUELLA DEL 2010	€ 43.039,69	€ 43.206,65	
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA - ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 78/2010			
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA - ART. 1 COMMA 236 LEGGE 208/2015		-€ 11.182,43	
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017			
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI (stabile)	-€ 68.530,78	-€ 44.373,27	
TOTALE RISORSE STABILI	€ 181.634,72	€ 194.365,91	
Risorse variabili soggette al limite			
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)			
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) - (le cifre si riferiscono all' attuazione Direttiva 2004/38/CE anagrafe cittadini UE anno 2009.)	€ 1.511,71	€ 1.511,71	
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)			
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) - art 208 CdS	€ 0,00	€ 0,00	
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	€ 0,00	€ 0,00	
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)			
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)con spese compensate	€ 6.282,00	€ 8.268,00	
ART. 15 COMMA 1 lett. m) CCNL 01/04/1999: eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14	€ 21.775,41	€ 21.854,37	
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	€ -	- €10.220,03	
Totale Risorse variabili soggette al limite	€ 29.569,12	€ 21.414,05	
Risorse variabili NON soggette al limite			

Risorse variabili NON soggette al limite			
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE- (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	€ 0,00	€ 0,00	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE- (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	€ 0,00	€ 0,00	
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 56, D.LGS. 163/2006)	0,00	0,00	
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) con spese a carico della controparte	€ 16.313,00	€ 16.310,00	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)			
RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)			
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)			
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	€ 16.313,00	€ 16.310,00	
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 45.882,12	€ 37.727,05	
TOTALE	€ 227.516,84	€ 232.092,96	
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	€ 211.203,84	€ 215.779,96	
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA+ straordinario+ maggiorazione segretario generale	117.967,83	117.873,12	
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	€ 329.171,67	€ 333.653,08	

LIMITE 2015 DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO € 371.629,23

Calcolo delle riduzioni previste		
Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità)	2015	2016
PERSONALE AD INIZIO ANNO (al 1 gennaio)	44	43
PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre)	43	40
PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA	43,50	41,50
PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE		4,60%
LIMITE ADEGUATO ALLA RIDUZIONE DI PERSONALE		€ 354.534,29

Il fondo 2016 ricalcolato non è soggetto alla decurtazione per riduzione di personale in quanto applicando al limite anno 2015 la decurtazione determinata dalla cessazione di personale si ha un limite 2015 adeguato di € 354.534,29

2. Le Parti stabiliscono di destinare come di seguito le risorse disponibili, intese quali risorse effettivamente contrattabili in conformità alle previsioni del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, rubricato: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed in particolare dell'allegato 4.2., paragrafo 5.2, lettera a), nonché attenendosi alle indicazioni fornite in materia da Corte dei Conti, Aran, Rgs, DFP, ecc., per come riepilogate in premessa:

DESTINAZIONI FONDO	RISORSE STABILI	RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE	RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO*	€ 19.206,00		
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE**	€ 110.211,85		
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE FONDO ANNO RIF.TO			
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE			
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ			
INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC.*	€ 46.898,00		
PRODUTTIVITA'/PERFORMANCE COLLETTIVA			
PRODUTTIVITA'/PERFORMANCE COLLETTIVA			
ACCANTONAMENTO ART. 32 COMMA 7 CCNNL 02-05 (ALTE PROFESSIONALITA')			
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 LGS. N. 50/2016)			
INCENTIVI PROGETTAZIONE AD ESAURIMENTO (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. N. 163/2006)			
INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI (L. 662/1996; D.LGS. 446/1997)			
INCENTIVI MESSI NOTIFICATORI (ART. 54 CCNL 14.9.2000)			
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 19.4.2000) – SPESE A CARICO DELLA CONTROPARTE			€ 16.310,00
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 19.4.2000) – SPESE COMPENSATE		€ 6.282,00	
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI*	€ 774,00		
A-TOTALE RISORSE CONTRATTATE	€ 177.089,85	€ 6.282,00	€ 16.310,00
B - TOTALE RISORSE NON CONTRATTABILI	€ 4.544,87	€ 23.287,12	€ 0,00
TOTALE (A + B)	€ 181.634,72	€ 29.569,12	€ 16.310,00

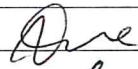
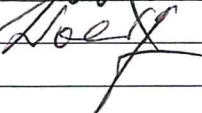
*Dati Conto annuale 2016 – Tab. 15

**Dato ricalcolato con Determinazione n. 1000/2020 (Allegato 11)

Delegazione di parte pubblica:

Cognome e nome componente - Ruolo	Firma
- dott. Pierluigi Cannazza Segretario Comunale - Presidente	
- dott. Pierluigi Cannazza - Responsabile Servizio Personale - Componente	
- dott. ssa Fabiola Simone - Responsabile del Settore Finanziario – Componente	
dott.ssa Addolorata Tafuro - Vice Segretario Generale – Componente	

Delegazione di parte sindacale:

Cognome e nome componente - Ruolo	Firma
- Cattolico Pasquale - RSU	
- Cuomo Claudio - RSU	
- Massari Guido - RSU	
- Taccone Maurizio - RSU	
- CGIL Sig. <u>LIACI GIUSTO</u>	
-CISL Sig. _____	
-UIL Sig. _____	
- CSA Sig. _____	



